

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DELLE TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E DEL SERVIZIO IDRICO, SOSTENUTE DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI.

LE SOTTOSCRITTE PARTI:

....., nato/a a il, domiciliato/a, ai fini della sottoscrizione del presente atto, presso l'Area Tributi e Catasto, Corso Racconigi 49 – 10139 Torino, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città, 1 – C.F. 00514490010 (*di seguito denominato Comune di Torino*)

E

..... nato/a a il, C.F. il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del CAF, (*di seguito denominato CAF*) con sede legale in P. IVA iscrizione all'albo Nazionale dei CAF n., quale

Premesso

- che il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007 ha determinato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati (art. 2) nonché per i clienti domestici in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
- che il D. L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha ampliato i criteri di accesso alle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (art. 3, commi 9 e 9 bis), estendendo il diritto alla compensazione della spesa anche alla fornitura del gas naturale;
- che l'art. 2 del D.M. 28 dicembre 2007 ha definito le condizioni per l'accesso a tali benefici (c.d. bonus energia) da parte dei nuclei familiari in condizioni disagiate, richiedendo, a tali fini, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (c.d. ISEE);
- che l'art. 4 del D.M. 28 dicembre 2007 ha previsto che la cittadinanza possa presentare la richiesta di accesso al beneficio (compensazione della spesa per la fornitura) al Comune di residenza, riconoscendo l'accesso alla tariffa agevolata anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro (art. 9-bis D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009);
- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016 a partire dal 1 gennaio 2017 il valore ISEE (di cui all'articolo 2 2 comma 4 del Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007) per l'accesso al Bonus è stato aggiornato a euro 8.256,00. Resta invariato il requisito di accesso per le famiglie numerose (ISEE non superiore a euro 20.000).
- che l'art.60, comma 1, della legge n.221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale) ha stabilito che con il D.P.C.M. siano fissati i principi e i criteri per garantire l'accesso alla fornitura di quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, a condizioni agevolate, agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate;

- che il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza della citata previsione, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO

Nell’ambito della disciplina dei reciproci rapporti prevista dal Protocollo Unificato delle attività in convenzione tra il Comune di Torino e i CAF, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. mecc 2019 06631/013, il CAF svolgerà per conto del Comune le sotto specificate attività relative alle compensazioni tariffarie sulle bollette dell’energia elettrica, del gas e della fornitura idrica (c. d. Bonus Elettrico, Bonus Gas e Bonus Idrico), di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007 e art. 3 (commi 9 e 9-bis) del Decreto Legge 29 novembre 2008 convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, e del D.P.C.M. del 13/10/2016 adottato in forza dell’art. 60 Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

ART. 2) IMPEGNI DEL CAF

Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione, aggiornamento relativo alle compensazioni ed alla relativa gestione, con particolare riferimento alla consultazione periodica dei portali www.SGATE.ANCI.it e www.arera.it.

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- a) verificare preventivamente, mediante la consultazione degli archivi anagrafici del Comune, la residenza in Torino dei soggetti richiedenti i bonus e la consistenza del nucleo familiare anagrafico;
- b) assistere i soggetti richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del Modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione;
- c) verificare in automatico la correttezza dei dati inseriti nelle istanze, con riferimento al possesso dei requisiti di accesso;
- d) acquisire la certificazione ASL circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei familiari dei soggetti che presentano l’istanza;
- e) rilasciare all’utenza copia delle ricevute, debitamente sottoscritte, attestanti l’avvenuta presentazione delle domande. Nel momento in cui acquisisce le richieste, il CAF informerà i soggetti interessati che le richieste stesse e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione;
- f) gestire i flussi informativi verso gli Enti di Distribuzione dell’energia elettrica, gas e servizio idrico caricando su SGATE le istanze, di concessione o di rinnovo, entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione delle stesse; in ogni caso, le domande di rinnovo dovranno essere lavorate tenendo conto della scadenza prevista per il rinnovo stesso, in modo da assicurare la continuità nell’erogazione dei bonus. Per chi si avvale di SGATE, il sistema restituisce un numero di protocollo, consente di stampare la ricevuta e permette di richiamare la pratica con il codice fiscale o con il numero di protocollo per il completamento della procedura; per chi si avvale di altra modalità, la ricevuta da fornire all’utenza dovrà essere conforme ai modelli previsti e pubblicati sul sito di SGATE;
- g) gestire le rettifiche apportate alle istanze, alla DSU, e alle relative integrazioni, che siano causate da errori od omissioni sia dei richiedenti sia dei dichiaranti sia dei CAF;
- h) gestire le variazioni infra-annuali concernenti il valore ISEE, la consistenza numerica del nucleo familiare, i cambi di residenza, nonché le dichiarazioni relative a qualsiasi evento suscettibile di incidere sulle compensazioni nel corso della durata annuale. Nei

casi descritti, i CAF devono impegnarsi a modificare e/o correggere l'istanza, la dichiarazione sostitutiva, la conseguente attestazione ed a caricare su SGATE le variazioni;

- i) gestire i processi dei rinnovi e delle cessazioni;
- j) ricevere dalla cittadinanza le richieste di informazioni;
- k) gestire e rispondere alle richieste di riesame e ad ogni reclamo relativi alle istanze presentate e al loro esito.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per due anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico per la fornitura di energia elettrica sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 3) CORRISPETTIVO

Preso atto della Convenzione quadro nazionale tra ANCI e Consulta dei CAF in merito al corrispettivo per il Bonus energia e per il Bonus Idrico.

Preso atto della composizione dell'attività di lavorazione di una domanda richiesta al CAF in: controlli preventivi con accesso a banche dati remote esterne (anagrafe comunale); compilazione dell'istanza ai fini della trasmissione alla piattaforma SGATE.

Per i servizi oggetto del presente disciplinare il Comune si impegna a corrispondere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020:

- euro 4,80 oltre IVA per ogni *nuova* pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE riferita alle compensazioni tariffarie per l'energia elettrica, il gas e fornitura idrica;
- euro 4,30 oltre IVA per ogni pratica di *rinnovo* trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE riferita alle compensazioni tariffarie per l'energia elettrica, il gas e fornitura idrica.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

ART. 4) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al "Protocollo Unificato delle attività in convenzione tra il Comune di Torino e i CAF per i servizi di assistenza ai soggetti richiedenti e di trasmissione dei dati per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate condizionate all'ISEE erogate dal Comune di Torino" e alle norme del Codice Civile.

ART. 5) NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con il presente Atto aggiuntivo, si nomina, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il CAF Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 GDPR e secondo quanto stabilito dal Decreto Sindacale della Città di Torino del 27 dicembre 2018, prot. n. 6637, con specifico riferimento alle operazioni di Trattamento dei Dati Personali connesse all'esecuzione dei servizi affidati.

Il Fornitore accetta la nomina e si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente al fine di svolgere i servizi affidati, rispettando la Normativa Privacy;

- comunicare prontamente al Titolare qualsivoglia modifica nel proprio assetto organizzativo o societario che possa avere impatto sulla tutela dei dati personali;
- mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della Normativa Privacy, adottando almeno le misure indicate dall'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento UE/2016/679;
- monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i dati personali, impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementandole alla luce della tipologia dei dati personali e dei trattamenti che sono necessari per la prestazione dei servizi affidati, tenendo conto della normativa in tema di misure di sicurezza;
- rettificare, qualora necessario, i dati personali a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'Interessato;
- comunicare, per iscritto, al momento in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo, ogni violazione dei dati personali.